

MESSAGGIO

concernente la domanda di grazia presentata dal signor Stelio Frapolli il 20 dicembre 1993

dell'8 marzo 1995

Onorevoli signori Presidente e consiglieri,

formulano le nostre osservazioni alla domanda di grazia presentata il 20 dicembre 1993 dal signor Stelio Frapolli di Giuseppe e Adele n. Beltrametti, nato a Bellinzona il 22 agosto 1943, originario di Val Colla, domiciliato a Besazio, rappresentato dal signor avv. Carlo Steiger, Lugano.

I fatti:

Il signor Frapolli è stato condannato con sentenza 31 maggio 1985 dalla Corte delle Assise criminali di Mendrisio alla pena di 03 anni di reclusione perché riconosciuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita, falsità in documenti, continuata amministrazione infedele, ripetuta e continuata sottrazione di documenti.

Espiati i due terzi della pena presso il PCT (dal 14.08.1984 al 13.08.1986), il Consiglio di vigilanza con decisione del 13 agosto 1986 ha accordato la liberazione condizionale con un periodo di prova di due anni: il Frapolli è stato così scarcerato quello stesso giorno.

Il signor Frapolli è stato nuovamente condannato con sentenza 18 aprile 1988 del Presidente delle Assise correzionali di Lugano-Città alla pena di 06 mesi di detenzione perché riconosciuto autore colpevole di favoreggiamento continuato, sviamento della giustizia e infrazione alla Legge cantonale sul commercio delle armi e sul porto d'armi.

Con decreto 07 aprile 1989 il Consiglio di vigilanza, preso atto dall'avviso di recidiva promosso dal Dipartimento di giustizia che i nuovi reati di cui alla condanna 18.04.1988 sono stati commessi dal Frapolli durante il periodo di prova, ha revocato la liberazione condizionale concessa il 13.08.1986 rendendo esecutivo il residuo di pena di 01 anno di reclusione.

Tenuto conto del carcere già espiato, il signor Frapolli deve ancora scontare un residuo di pena di 07 mesi di reclusione.

Motivi dell'istanza

Il signor Frapolli chiede che gli sia condonato il residuo di pena che deve ancora espiare e così motiva la sua istanza:

"Il qui istante ha scontato quasi integralmente il periodo detentivo a lui inflitto. Gli rimangono però ancora 07 mesi quale residuo di pena da scontare.

... si è rifatto una vita professionale. Ha delle precise responsabilità nella professione e nella famiglia (figli agli studi). L'espiazione del residuo della pena sarebbe una tragedia ... con il rischio del fallimento economico. Il suo reinserimento nella società (è lo scopo della pena secondo il CPS) verrebbe annientato.

Ma rimane per fortuna aperto l'istituto della grazia che, come dice Stratenwert Allgemeiner Teil II pag. 285 è un atto di freien Beliebens che si sottrae alla razionalità giuridica ma che, aggiungiamo noi, rappresenta un atto d'umanità, che nel caso concreto è l'unico mezzo per evitare enormi sofferenze e rischi al signor Frapolli e alla sua famiglia."

Tra i documenti allegati all'istanza pone in rilievo la lettera del dott. Walter Zogg del 09.11.1993 della quale trascriviamo i seguenti passaggi:

"Conosco il signor Stelio Frapolli dal 29.08.1990. Non entro nel merito della procedura penale; ricordo solo che il signor Frapolli nel 1990 ha, con tutta una serie di agevolazioni, scontato qualche mese di carcere. La carcerazione è poi stata interrotta per motivi psichici, ossia per una grave sindrome depressiva...

Non tocca certamente al sottoscritto valutare la situazione legale; tuttavia mi permetto ribadire che una pena, almeno come la intendo io, non ha, in questo caso, più senso. Anzi distruggerebbe tutto il lavoro fatto e mi permetto di ricordare in proposito che il signor Frapolli, dopo anni di fatica, si sta lentamente rifacendo professionalmente....

Purtroppo devo anche ribadire che la sindrome depressiva, nonostante le cure del caso, non è del tutto risolta. Esiste tuttora una certa sintomatologia depressiva: il paziente continua una terapia antidepressiva. L'unico successo consiste nel minor consumo di ansiolitici che però tornerebbe sicuramente ai livelli precedenti, se non peggiori, con un'incarcerazione...

Credo oramai sempre di più che la componente depressiva sia endoreattiva, ossia in parte una malattia sui generis e solo in parte una reazione alle circostanze....

Sono convinto che una nuova incarcerazione porrebbe gli stessi identici problemi di prima e dal punto di vista medico non posso che sconsigliare tale misura."...

La posizione del Dipartimento

La sua posizione il Dipartimento delle istituzioni l'ha chiaramente esposta nella lettera del 03 marzo 1993 con la quale respingeva la domanda di proroga della decisione di interruzione della pena formulata dal signor Frapolli e che vale la pena qui riportare integralmente:

"Con decisione 29 maggio 1992 il Dipartimento delle istituzioni riconfermava fino al 31 ottobre 1992 la sua decisione del 18 gennaio 1991 con la quale veniva interrotta per motivi medici e giusta l'art. 40 del CPS l'esecuzione del residuo di pena di cui alla sentenza 31.05.1985 che lei stava espianando in regime di semilibertà presso il Penitenziario cantonale di Lugano - La Stampa.

Il 13 ottobre 1992 il suo medico curante, sig. dott. Walter Zogg di Mendrisio, indirizza allo scrivente Dipartimento un

rapporto con il quale certifica "di aver continuato a vederla, ma, nonostante una cura antidepressiva ed ansiolitica (regolarmente prestata) la sua situazione psichica e sociale è tuttora compromessa".

Egli osserva inoltre che lei "soffre di una depressione che potrebbe aggravarsi a seguito di un'incarcerazione".

Il medico conclude poi precisando che "considerando lo stato psico-fisico dell'interessato riconfermo che il signor Frapolli non è idoneo ad un'incarcerazione...".

Dagli accertamenti fatti recentemente esperire risulta che lei svolge regolarmente un'attività professionale quale consulente e commerciale per conto della ditta di Coldrerio che occupa i propri uffici in comune con la ditta, una società con le medesime caratteristiche, ma specializzata nel campo del trasferimento di capitali dall'estero.

Rileviamo che naturalmente oltre che con la famiglia, lei mantiene normali contatti sia con il mondo del lavoro, in particolare con quello economico-finanziario, come pure con la società in generale pur senza rivestire cariche pubbliche o aver incarichi particolari in società, associazioni o altro.

Questo ci legittima a pensare che lei abbia attuato un buon reinserimento lavorativo e sociale.

In effetti, siamo dell'avviso che per i motivi che precedono siano venute a cadere in buona parte quelle circostanze e quelle ragioni che hanno giustificato l'interruzione della pena.

Si fa qui principalmente riferimento alle difficoltà che lei poteva allora incontrare nel riprogettare e concretizzare la sua vita futura ed il connesso timore che il residuo di pena da scontare avrebbe potuto, in particolare a quel momento, compromettere definitivamente i suoi progetti di reinserimento professionale e sociale.

Per quanto attiene invece ai problemi di ordine prettamente medico, già allora attentamente valutati e considerati in ordine all'istanza e relativa decisione di interruzione della pena, quello maggiore sembra essere ancora manifestamente quello dovuto a motivi d'ordine psichico e per il quale viene nuovamente invocata una ulteriore proroga della decisione menzionata in ingresso.

A tale proposito e in termini generali va precisato che tale rischio non è infrequente negli stabilimenti penitenziari: anche se questi dispongono di servizi medico-psichiatrici generalmente idonei ad attenuarlo, esso non può tuttavia mai essere eliminato completamente.

Ciò nonostante e nel suo caso specifico, l'autorità preposta all'esecuzione delle pene ha dimostrato di volersi occupare seriamente delle difficoltà d'ordine psichico da lei manifestate rinunciando - eccezionalmente - a che lei continuasse il regime carcerario seppure agevolato interrompendo l'esecuzione del residuo di pena per consentirle di sottoporsi a trattamento psicoterapeutico in ambiente più consono alle allora sue condizioni e diminuire così il suo stato ansioso.

Dobbiamo a tale riguardo sottolineare quanto il Tribunale federale ha ripetutamente ribadito in materia nel senso che il regime carcerario, qualunque esso sia, può aver effetti psico-fisici negativi per il carcerato e questo indipendentemente

dalle finalità educative e di risocializzazione che la pena si propone di perseguire.

Effettivamente è normale che la limitazione della libertà personale comporti un regime di vita diverso da quello cui il detenuto era abituato: ciò si traduce per lo più in reazioni fisiche modificate e in traumi psichici più o meno estesi. Queste conseguenze sono state accettate dal legislatore e fanno quindi parte dell'aspetto afflittivo della pena.

Lo stesso legislatore ha però introdotto quelle modalità di esecuzione della pena sotto il termine di regime progressivo (quali congedi, semilibertà, ecc.), che possono servire a mitigare l'ampiezza delle citate reazioni.

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che nel suo caso non sussistano più i motivi gravi che ai sensi dell'art. 40 del CPS giustificano le possibilità di interruzione della pena pur non sottovalutando le sue condizioni di salute e le preoccupazioni espresse dal suo medico curante nel recente certificato.

L'espiazione del residuo di pena (7 mesi) è quindi da affrontare anche per il fatto che lei potrà nuovamente beneficiare del regime agevolato ciò che le consentirà di proseguire nel trattamento psicoterapeutico presso il suo medico, trattamento che contribuirà certamente a tenere sotto controllo e a diminuire il suo stato depressivo, continuare la sua attività lavorativa nonché mantenere i contatti con la famiglia e la società in generale."

Preavvisi e conclusioni

L'On. Procuratore pubblico, interpellato ai sensi dell'art. 7 della Legge sull'esercizio del diritto di grazia del 05 novembre 1945, preavvisa negativamente l'istanza ponendo in evidenza le seguenti considerazioni:

"Riteniamo che Frapolli Stelio non presenti nessun particolare motivo affinché possa essere concessa la grazia. Gli invocati motivi di salute sono già stati ampiamente esaminati e non ritenuti valido elemento giustificativo della domanda di proroga della decisione di interruzione di pena, per cui non si vede come sia possibile ottenere lo stesso risultato attraverso un'altra via che è quella della domanda di grazia. Si ritiene che, affinché la legge sia uguale per tutti, anche Frapolli Stelio debba terminare di espiare la sua pena, ritenuto che si tratterà solo per lui di trovare "ospitalità" durante la notte al Penitenziario, mentre potrà continuare il suo lavoro durante il giorno."

Lo stesso parere è pure stato espresso dal Presidente del Tribunale penale che formula preavviso negativo all'accoglimento della domanda di grazia.

Il Consiglio di stato condivide tanto il parere dei Magistrati come pure la posizione che il Dipartimento delle istituzioni ha esposto nello scritto anzi riportato e propone la reiezione della domanda di grazia, presentata dal signor Frapolli.

E' noto come la concessione della grazia costituisce un semplice atto amministrativo che non annulla o modifica la condanna pro-

nunciata con sentenza e neppure esprime un giudizio sulla fondatezza, ma unicamente ne sospende gli effetti di natura penale. Il diritto riconosciuto al Gran consiglio costituisce tuttavia un'ingerenza del legislativo nella sfera del potere giudiziario, avendo per risultato di ridurre l'effetto dei giudizi emanati nell'esercizio di funzioni costituzionali.

Poiché questo diritto si contraddistingue per il suo carattere "eccezionale", parimenti eccezionali devono essere le circostanze che possono motivare e giustificare l'intervento del legislativo.

Siamo convinti che i motivi esposti dal signor Frapolli a sostegno della sua istanza non soddisfino questo carattere e non giustificano un intervento mirato ad attenuare gli effetti della pena pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise criminali di Mendrisio pur non misconoscendo le fragili condizioni di salute psichica e le preoccupazioni avanzate dal suo medico.

In effetti il signor Frapolli non può ignorare che, potendo usufruire di un regime di esecuzione della pena a lui estremamente favorevole, conserva per principio la sua condizione di uomo libero, prosegue la sua attività nell'abituale luogo di lavoro, può occuparsi della famiglia, della sua salute, mentre passerà nello stabilimento di pena solamente il tempo libero e le ore di riposo notturno, agevolazione che certamente tutela sia i suoi affetti sia i suoi interessi professionali.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, invitiamo a respingere la domanda di grazia presentata dal signor Frapolli.

Per il Consiglio di Stato

Il presidente, Avv. Renzo Respini

p.o. Il Cancelliere, Avv. G. Gianella

